

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 4 - 652/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI VAL DELLA TORRE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 36 DEL 27/11/2018 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- ⇒ n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- ⇒ n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- ⇒ n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Val della Torre:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 12-2258 del 27/06/2011;
- ⇒ ha approvato, con la deliberazione C.C. n. 26 del 17/07/2012 e n. 37 del 29/07/2014 due Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con la deliberazione di C.C. n. 5 del 30/03/2012 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2018, il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 10/12/2018 (pervenuto in data 12/12/2018 ns. prot. n. 140410/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-38/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 1.872 abitanti nel 1971, 2.576 abitanti nel 1981, 3.021 abitanti nel 1991, 3.538 abitanti nel 2001 e 3.812 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in costante crescita;
 - ⇒ superficie territoriale di 3.653 ettari, dei quali: 7 in pianura, 237 in collina e 3.409 in montagna; 526 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 840 ettari presentano pendenze tra i 5% e il 25% e 2.287 ettari presentano pendenze superiori al 25%;
 - ⇒ capacità d'uso dei suoli e foreste: 149 ettari appartenenti alla "Classe II" e 2.047 ettari di "aree boscate", circa al 56 % del territorio comunale;
 - ⇒ è compreso nell'Ambito 5 AMT di approfondimento sovracomunale di "Venaria", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...." (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
 - ⇒ ricompreso nella zona omogenea 7 "Ciriacese – Valli di Lanzo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
 - ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni ricompresi negli ambiti di diffusione urbana;
 - ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi (I e II livello) nel territorio comunale;
 - ⇒ fa parte del *Patto Territoriale della Stura* (insieme ad altri 41 comuni, a 2 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dalla Città di Ala di Stura, di cui la Città metropolitana di Torino è Soggetto responsabile;
 - ⇒ infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 177 di *Val della Torre*, n. 181 di *Caselle* e n. 8 di *Druento*;
 - ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: torrente Casternone, torrente Val della Torre, rio Crosa, rio della Vrenà e bealera di San Giglio;
 - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 168 ettari (circa il 5% del territorio comunale);
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, si evidenziano, 17 ettari circa di frane areali, 13 ettari circa di conoidi, 3 km di dissesti lineari e 21 ettari di dissesti areali;
1. tutela ambientale:
- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10028 "*Monte Musinè*", e il Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10065 "*Laghi di Caselle*" estesi complessivamente su una superficie di 571 ettari;

- Biotopo d'interesse provinciale BC 10001 "*Maculinea Telesius*" esteso su una superficie di 409 ettari;
- ☞ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Val della Torre è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e ha condiviso con la Città metropolitana di Torino la delimitazione della aree dense e di transizione come definite dall'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2018 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente:

- riduzione della capacità insediativa nell'ambito *Ca* per problemi idrogeologici, consentendo la rilocalizzazione della capacità edificatoria residua all'interno delle aree dense e di transizione, come condivise nella Conferenza dei sevizi del 08/02/2017;
- ampliamento dell'area produttiva *APA – Mulino* - con il riconoscimento di un nuovo ambito *APA1*, ad uso parcheggio per il carico e lo scarico dei mezzi pesanti con contestuale aggiornamento dell'art. 62 delle NTA del Piano;
- potenziamento dell'ambito *CCD* "area direzionale commerciale" con aumento della superficie territoriale S.T. da 9.932,76 mq a 11.860,35 mq, senza incremento della superficie fondiaria;
- incremento della area *CON2* "area residenziale di conservazione edilizia" per includere una limitrofa zonizzazione edificata con aumento della S.T. da 231.689 mq a 232.745 mq e della S.F. da 225.889 mq a 226.945 mq;
- riduzione dell'ambito *ac14* "aree per attrezzature di interesse comune";
- diminuzione della zonizzazione *CON5* "area residenziale di conservazione edilizia" per la formazione di un parcheggio *P74* con riduzione della S.T. da 43.988 mq a 43.138 mq e della S.F. da 39.501 mq a 38.925 mq;
- ampliamento dell'area *CON9* "area residenziale di conservazione edilizia" per l'inclusione di due aree edificate, contrapposte all'area in questione; "*diminuzione*" della S.T. da 32.049 mq a 23.572 mq e della S.F. da 29.681 mq a 21.204 mq;
- ampliamento dell'area *CON15* "area residenziale di conservazione edilizia" causa lo stralcio dell'area a parcheggio *P55* e riduzione dell'ambito *IS4* "area impianti sportivi"; "*diminuzione*" della S.T. da 72.997 mq a 72.616 mq e della S.F. da 68.225 mq a 67.844 mq;
- riclassificazione dell'ambito *Ch* con l'acronimo *CON17* "area residenziale di conservazione edilizia", considerato il suo completamento edilizio; stralcio della scheda d'area *Ch* che segnalava una S.T. di 5.785,80 mq e una S.F. di 4.777,60 mq e composizione di una nuova scheda d'area *CON17* che evidenzia una S.T. di 10.100 mq e una S.F. di 10.100 mq;
- stralcio dell'ambito *AR* "area turistico ricettiva" e del relativo art. 15 delle N.T.A. del Piano, a seguito delle procedure dettate dalla Legge 106/2011, art. 5 commi 9-13;

- ampliamento dell'area AS2 "area di assistenza socio sanitaria" con aumento della S.T. da 4.530 mq a 8.898 mq, a parità di S.F. di 4.530 mq e stralcio della previsione di ampliamento di strada Lungo Rio;
- riconoscimento di una nuova area da destinarsi all'addestramento cani, contraddistinta dall'acronimo DS6 con una S.T. di 14.852 mq e una S.F. di 14.852 mq e integrazione dell'art. 68 delle NTA del Piano;
- riduzione delle aree a parcheggio P12 e P14;
- nuova area a parcheggio in borgata Triachera P70, in borgata Ciaine P71 e ampliamento del parcheggio P5 in ponte Ciaine;
- estensione del vincolo cimiteriale a 200 m ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- modesto ampliamento del parcheggio P41;
- formazione di nuovi parcheggi lungo via SIS identificati con l'acronimo P75 e P76;
- aumento dell'area sp9 "aree storico paesaggistiche" e contestuale riduzione dell'ambito ac9 "aree per attrezzature di interesse comune";
- ampliamento del parcheggio P45;
- riconoscimento di una nuova area Sp-arch. "area di indagine archeologica";
- individuazione di due nuovi parcheggi in località Grange di Brione identificati con l'acronimo P82 e P83;
- stralcio della previsione di un nuovo tracciato stradale SP8;
- acquisizione del vincolo delle sorgenti dell'acquedotto (Truc di Brione – Arpone – Fontanafredda – Riva della Mena – Codra – Presa torrente Casternone – Fontana Bruna – Sorgente Roch);
- diminuzione della superficie del parcheggio P37;
- nuovo parcheggio P72 in via mulino;
- integrazioni alle N.T.A. del Piano:
 - art. 18: vengono specificate le operazioni edilizie ammesse sulle baite esistenti e viene consentito la realizzazione di "tunnel" per la coltivazione e lo stoccaggio del fieno;
 - art. 19: si estende la possibilità lasciare installati i dehors per l'intero anno oltre che stagionalmente;
 - art. 20: si specifica che gli ampliamenti dei fabbricati residenziali sono delegati ai criteri di cui all'art. 4 della L.R. n. 16 del 04/10/2018;
 - art. 22: i progetti con incidenze significative su specie e habitat tutelati del SIC "Monte Musinè e Laghi di Caselette" sono sottoposti a Valutazione di Incidenza;
 - art. 24: si propone di consentire la rilocalizzazione dei volumi che insistono nelle fasce di rispetto nello stesso lotto o in altro lotto, purché ricompreso in aree dense o di transizione;
 - art. 46: vengono normate, nelle aree RT "aree di ristrutturazione del patrimonio esistente", le recinzioni a definizione delle proprietà e dei cortili;
 - art. 51: si consente di realizzare ampliamenti attraverso la trasformazione delle superfici non residenziali (sottotetti abitabili e non abitabili) facenti capo alla stessa proprietà, secondo le disposizioni della L.R. n. 16/2018 e in misura non superiore a 2,5 mc/mc;
 - art. 54: gli interventi di recupero nelle aree RT "aree di ristrutturazione del patrimonio esistente" con permesso di costruire, saranno oggetto della Commissione Locale del Paesaggio, mentre negli edifici esistenti di recente formazione in ambito RT, saranno

consentiti interventi di ristrutturazione ed ampliamento, anche in relazione ai disposti dell'art. 4 della L.R. n. 16 del 04/10/2018 e l'altezza delle recinzioni, nella definizione dei cortili interni, non potrà superare 1,2 m;

- art. 55: viene normato il cambio di destinazione d'uso nelle aree CONR e CONR1 e l'ampliamento è consentito con la trasformazione di tutte le superfici non residenziali presenti secondo i dettami dell'art. 4 della L.R. n. 16 del 04/10/2018;
- art. 57: è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui e in Comuni diversi entro una distanza di 10 km per poter svolgere specifiche attività edilizie (nuove costruzioni, manutenzione, restauro ecc.);
- art. 61: viene stralciato l'articolo ad oggetto: "area Turistico – Ricettiva";
- correzioni dei seguenti errori materiali:
 - aggiornamento del tratteggio fascia di rispetto della Ditta Pravisani S.P.A.;
 - rettifica del perimetro SIC "Monte Musinè e Laghi di Caselette;
 - modifica di un errore cartografico del Piano in località Ponte;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2018 di adozione della Variante:
 - " ... contiene **[in modo incompleto]** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzi ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/01/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- ⇒ **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Val della Torre, adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 27/11/2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- ⇒ **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la formulazione di osservazioni;
- ⇒ **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Val della Torre per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- ⇒ **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, **16 GEN. 2019**

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Patrimonio, Sistema
informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)



